

**CONVENZIONE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA
SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI COSTIGLIOLE D'ASTI,
CERESOLE D'ALBA, SANTO STEFANO ROERO, SOMMARIVA PERNO.**

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ nella
Residenza comunale di Costigliole d'Asti

TRA

il Comune di Costigliole d'Asti, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig....., il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

il Comune di Ceresole d'Alba, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig....., il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

il Comune di Santo Stefano Roero, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig.ra GIUSEPPINA FACCO, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

il Comune di Sommariva Perno, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig.il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO

- che l'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L 18 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segretario comunale;
- che l'art. 10 del D.P.R. n.465/1997, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'Ufficio di Segretario comunale devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, con deliberazione n. 150 del 15.07.1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria comunale;
- con deliberazione n. 135 del 29.05.2000 e n. 164 del 27.07.2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
- con deliberazione n. 113 del 2.05.2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;
- con decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020, recante la nuova disciplina delle convenzioni per l' Ufficio di segretario comune e Provinciale è stato reso operativo il nuovo criterio di classificazione delle convenzioni di segreteria comunale e provinciale, previsto dall'art. 16 ter, comma 12, del decreto Legge 30.12.2019, n. 162, convertito nella Legge 28 febbraio 2020, n.8.

- con delibera consiliare del Comune di Costigliole d'Asti n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'Ufficio di Segretario comunale, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267;
- con delibera consiliare del Comune di Ceresole d'Alba n. __ del __, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'Ufficio di Segretario comunale, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267;
- con delibera consiliare del Comune di Santo Stefano Roero n. 29 del 04.09.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'Ufficio di Segretario comunale, ai sensi dell'art.30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267;
- con delibera consiliare del Comune di Sommariva Perno n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'Ufficio di Segretario comunale, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267;

CIO' PREMESSO

Con la presente scrittura redatta in doppio originale

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione

I Comuni di Costigliole d'Asti, Ceresole d'Alba, Santo Stefano Roero e Sommariva Perno, nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4.12.1997 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art.2 - Comune Capo Convenzione

Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di Costigliole d'Asti presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'Ufficio di Segreteria convenzionato.

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D.Lgs. n.267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4.12.1997 n. 465.

La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con i Sindaci dei Comuni convenzionati.

Il Segretario comunale titolare della Segreteria convenzionata sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di nomina dei Segretari comunali e provinciali, nonché nel rispetto delle disposizioni della Prefettura di Torino Albo Segretari comunali e provinciali.

In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, comma 5, II cpv. del D.P.R. 465/1997 sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il Sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al Sindaco di Costigliole d'Asti, nella sua veste di Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il Sindaco del Comune Capo convenzione provvederà altresì:

- ad indicare alla competente Prefettura di Torino Albo Segretari comunali e provinciali il Segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altri caso di assenza superiore ai 6 mesi;
- a richiedere alla Prefettura di Torino Albo Segretari comunali e provinciali il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
- ad autorizzare il Segretario comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi.

Art. 3 - Rapporto di Lavoro

Il Segretario comunale, instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di Costigliole d'Asti, Ceresole d'Alba, Santo Stefano Roero e Sommariva Perno. Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione. Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con la Prefettura di Torino Albo Segretari comunali e provinciali.

Art. 4 - Modalità operative del servizio.

Il servizio sarà svolto settimanalmente secondo la seguente ripartizione:

Comune di Costigliole d'Asti quindici ore
 Comune di Ceresole d'Alba cinque ore
 Comune di Santo Stefano Roero dieci ore
 Comune di Sommariva Perno sei ore

Di conseguenza l'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario comunale graverà su ciascun Comune, secondo la seguente ripartizione:

<i>Amministrazione Comunale</i>	<i>Percentuale di riparto</i>
Comune di Costigliole d'Asti	41,7%
Comune di Ceresole d'Alba	13,9%
Comune di Santo Stefano Roero	27,7%
Comune di Sommariva Perno	16,7%

Il Segretario comunale dovrà prestare servizio presso le suddette Amministrazioni comunali, nel rispetto del numero di ore spettanti ad ogni Comune, secondo un calendario che verrà concordato e stilato d'intesa fra i Sindaci dei Comuni suddetti ed il Segretario comunale, nel rispetto della vigente normativa contrattuale.

Art. 5 - Forme di consultazione

I Sindaci sono tenuti a consultarsi ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria comunale.

Di tale consultazione dovrà essere redatto idoneo verbale scritto.

In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- Nomina del Segretario comunale;
- Revoca del Segretario comunale;
- Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

Compete al Segretario comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni di Costigliole d'Asti Santo Stefano Roero, Sommariva Perno, Ceresole d'Alba, il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad Istituti od Enti previdenziali ed assistenziali, saranno erogati dal Comune di Costigliole d'Asti, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario comunale titolare. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di Costigliole d'Asti le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune.

Saranno, invece, ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo Comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 61 del CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni Locali triennio 2019-2021 del 16 luglio 2024.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:

<i>Amministrazione Comunale</i>	<i>Percentuale di riparto</i>
Comune di Costigliole d'Asti	41,7%
Comune di Ceresole d'Alba	13,9%
Comune di Santo Stefano Roero	27,7%
Comune di Sommariva Perno	16,7%

Il Comune di Costigliole d'Asti, nella sua veste di Capo convenzione, iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte dei Comuni di Santo Stefano Roero, Sommariva Perno, Ceresole d'Alba.

Annualmente, entro il 1° trimestre dell'esercizio successivo, il Comune capo convenzione di Costigliole d'Asti, comunicherà agli altri Enti il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute. I Comuni di Santo Stefano Roero, Sommariva Perno e Ceresole d'Alba provvederanno al rimborso della quota a proprio carico entro i trenta giorni successivi.

Per accedere ai Comuni convenzionati al Segretario comunale sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio in base alla disciplina vigente in materia (attualmente 1/5 del

prezzo della benzina verde per ogni Km. percorso) . La distanza chilometrica viene computata a partire dalla sede del Comune capo convenzione, seguendo il tracciato viario più breve o rapido, o comunque secondo i chilometri effettivamente percorsi, e comprendendo ovviamente anche il viaggio di ritorno.

Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto pubblico.

Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico dei suddetti Comuni convenzionati, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario comunale.

I diritti di segreteria eventualmente spettanti al Segretario Comunale per l'attività di rogito di cui all'art. 10 c. 2-bis della L. 114/2014 saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune. Annualmente i comuni convenzionati dovranno procedere alla verifica cumulativa degli atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno superare globalmente la percentuale dello stipendio in godimento come stabilita dalla Legge.

Nel caso di raggiungimento o superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei comuni convenzionati, occorrerà procedere alla rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del segretario comunale. Nel computo della rideterminazione si dovrà tener conto delle percentuali di compartecipazione delle amministrazioni comunali convenzionate alle spese per la retribuzione del segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art. 7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione

La presente convenzione viene stabilita nel periodo di anni cinque.....(...5....) a decorrere dalla data di assunzione in servizio del Segretario comunale titolare. Al termine del suddetto periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario comunale nel Comune Capo convenzione.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente ai cinque anni esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a. Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario comunale ricoprirà l'incarico di Segretario comunale nel Comune Capo-convenzione.
- b. Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per trasferimento o per collocamento a riposo del Segretario comunale titolare. In tal caso le Amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le Amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio della sede comunale convenzionata da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su incarico della competente Prefettura di Torino Albo Segretari comunali e provinciali o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco").

- c. Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo, adottato dai rispettivi Consigli comunali. Il Segretario comunale ricoprirà l'incarico di Segretario comunale nel Comune Capo convenzione. Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di Segreteria dovrà comunali essere data comunicazione, a cura del Comune Capo convenzione, alla competente Prefettura di Torino Albo Segretari Comunali e Provinciali, per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza.
- d. Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 90 giorni dalla ricezione dell'ultima notifica alle amministrazioni interessate.

Art.8 – Possibilità di estensione del contenuto della convenzione.

I Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

Art.9 - Norma di chiusura

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni dettate in merito dalla Prefettura di Torino Albo Segretari comunali e provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali tempo per tempo vigenti. La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli comunali dei Comuni di Costigliole d'Asti, Santo Stefano Roero, Sommariva Perno, Ceresole d'Alba, verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/1997 n. 465, alla Prefettura di Torino Albo dei Segretari comunali e provinciali, a cura del Comune Capo convenzione.

IL SINDACO DEL COMUNE DI COSTIGLIOLE D'ASTI (Capo Convenzione)

IL SINDACO DEL COMUNE DI CERESOLE D'ALBA

IL SINDACO DEL COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO

IL SINDACO DEL COMUNE DI SOMMARIVA PERNO